



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 in materia di specie esotiche invasive

Atto del Governo n. 453
*articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n.
170*

Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

settembre 2017



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori delle attività produttive e agricoltura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 540



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Agricoltura

Tel. 06 6760-3610 - st_agricoltura@camera.it -

[@CD_agricoltura](https://twitter.com/CD_agricoltura)

Atti del Governo n. 451

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

AG0477

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa	1
-----------------------	----------

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Finalità</i>)	5
▪ Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	7
▪ Articolo 3 (<i>Autorità nazionale competente</i>)	8
▪ Articolo 4 (<i>Coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi</i>)	10
▪ Articolo 5 (<i>Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale</i>)	11
▪ Articolo 6 (<i>Divieti</i>)	12
▪ Articolo 7 (<i>Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive</i>).....	13
▪ Articolo 8 (<i>Istruttoria per rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del Regolamento</i>)	15
▪ Articolo 9 (<i>Rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del Regolamento</i>).....	18
▪ Articolo 10 (<i>Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del Regolamento</i>).....	20
▪ Articolo 11 (<i>Rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del Regolamento</i>).....	22
▪ Articolo 12 (<i>Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati</i>).....	23
▪ Articolo 13 (<i>Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati</i>)	24
▪ Articolo 14 (<i>Giardini zoologici e orti botanici</i>).....	26
▪ Articolo 15 (<i>Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del Regolamento</i>).....	27
▪ Articolo 16 (<i>Obblighi degli importatori</i>)	30
▪ Articolo 17 (<i>Misure ufficiali all'importazione</i>)	32
▪ Articolo 18 (<i>Sistema di sorveglianza</i>)	33
▪ Articolo 19 (<i>Rilevamento precoce ed eradicazione rapida</i>)	36
▪ Articolo 20 (<i>Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida</i>).....	38

▪ Articolo 21 (<i>Misure di emergenza</i>)	40
▪ Articolo 22 (<i>Misure di gestione</i>)	41
▪ Articolo 23 (<i>Ripristino degli ecosistemi danneggiati</i>)	43
▪ Articolo 24 (<i>Recupero dei costi</i>)	44
▪ Articolo 25 (<i>Sanzioni</i>)	45
▪ Articolo 26 (<i>Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive</i>).....	50
▪ Articolo 27 (<i>Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali</i>).....	51
▪ Articolo 28 (<i>Disposizioni transitorie per scorte commerciali</i>).....	52
▪ Articolo 29 (<i>Tariffe</i>)	54
▪ Articolo 30 (<i>Clausola finanziaria</i>)	55

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi **dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170**, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014](#), recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle **specie esotiche invasive**.

Il suddetto regolamento (UE) n. 1143/2014 (di seguito “**regolamento**”) entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia.

Per "**specie esotiche invasive**" si intendono **le specie di animali e di piante originarie** di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria **minaccia per l'ambiente** nel quale vengono a trovarsi.

Questo fenomeno – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa - rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo. Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato degli *habitat* e degli ecosistemi naturali e, a volte, provocare ingenti danni economici ad attività produttive, quali l'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali. “A titolo di esempio, i danni provocati dalle specie esotiche invasive nella sola Gran Bretagna nel 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro. In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15% è ritenuto invasivo. Sono queste le specie di cui si occupa il regolamento (UE) n. 1143/2014 per proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici e per minimizzare o mitigare l'impatto che potrebbero avere sulla salute umana o sull'economia”.

Il citato [regolamento \(UE\) n. 1143/2014](#) prevede, in sintesi, i seguenti tipi di interventi: **la prevenzione**, la **diagnosi precoce** e **l'eradicazione rapida** e, infine, la **gestione**.

Si segnala, in particolare che il regolamento stabilisce, all'articolo 4, che sia redatto, a cura della Commissione europea, **l'elenco delle specie esotiche** invasive di rilevanza unionale, che deve essere interamente riesaminato almeno ogni sei anni e, nel frattempo, se necessario, aggiornato. Il **primo elenco**, adottato con il [regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/1141](#) della Commissione del 13 luglio 2016, è stato aggiornato con il [regolamento di esecuzione \(UE\) 2017/1263](#) del 12 luglio 2017.

Con riferimento all'eradicazione o controllo delle cosiddette **specie alloctone** (specie che non appartengono alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi giungono per l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo) la legge n. 157 del 1992 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") già prevede, all'articolo 2, comma 2, l'obbligo di eradicazione o comunque di controllo **delle specie alloctone**, con l'eccezione di quelle contenute nell'Elenco delle specie alloctone escluse da tale previsione (indicate nel [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015](#)).

Per approfondire tale materia, nel sito del Ministero dell'ambiente, sono presenti i seguenti documenti: [le specie esotiche invasive](#), e la [strategia nazionale per la biodiversità](#), che fa riferimento, tra l'altro, alle specie alloctone. Si rinvia inoltre al [database comunitario](#) di informazione sulle specie aliene presenti in Europa.

Lo schema di decreto legislativo in commento è composto di **30 articoli**, suddivisi in **8 titoli**: *Disposizioni generali* (Titolo I – artt. 1-5); *Prevenzione* (Titolo II – artt. 6-7); *Permessi e autorizzazioni in deroga* (Titolo III – artt. 8-14); *Controlli all'importazione* Titolo IV – artt. 15-17); *Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida* (Titolo V artt. 18-21); *Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse* (Titolo VI – artt. 22-24); *Sanzioni* (Titolo VII – art. 25); *Norme transitorie e finali* (Titolo VIII – artt. 26-30).

Schede di lettura

Articolo 1 (Finalità)

L'articolo 1 del provvedimento in esame indica le **finalità** dello stesso.

Esso, infatti, definisce il campo di applicazione dello schema di decreto, che stabilisce le misure di esecuzione del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014](#), con particolare riferimento:

a) ai **controlli ufficiali** necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, secondo quanto previsto all'articolo 15 del predetto regolamento;

b) al **rilascio delle autorizzazioni** previste agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento, che lo schema di decreto in esame disciplina separatamente prevedendo che, nel primo caso (artt. 8 e 9 del presente provvedimento), sia rilasciato un **permesso**, nel secondo (artt. 10 e 11), un'**autorizzazione** (anche se gli articoli 8 e 9 del regolamento denominano entrambe le fattispecie "autorizzazioni", pur essendo diversi i presupposti);

L'art. 8 del regolamento, infatti, prevede che, in particolari condizioni, gli Stati membri possano instaurare un regime di "autorizzazione" **per attività di ricerca o conservazione ex situ** da parte degli istituti, in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza dell'Unione e se l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana; gli Stati membri possono includere nel loro regime di autorizzazione anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico. **L'articolo 9** del medesimo regolamento, invece, dispone che, **in casi eccezionali**, per motivi di interesse generale imperativo gli Stati membri possono rilasciare "autorizzazioni" che consentono a istituti di svolgere **attività diverse da quelle di ricerca** (articolo 9).

c) all'istituzione del **sistema nazionale di sorveglianza** previsto all'art. 14 dello stesso regolamento (e alla ripartizione delle competenze e dei compiti tra Autorità nazionale competente, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano);

d) alle misure di **gestione volte all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento** della popolazione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale transnazionale o nazionale;

e) alla **disciplina sanzionatoria** per la violazione delle disposizioni del regolamento e del provvedimento in esame (articolata in sanzioni penali ed amministrative, così come richiesto dalla legge delega).

Articolo 2 **(Definizioni)**

L'articolo 2 reca le **definizioni** rilevanti ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame. In aggiunta alle definizioni previste all'articolo 3 del regolamento *de quo*, che vengono richiamate sono introdotte – come ricorda la relazione illustrativa - le definizioni relative ai termini impiegati nel provvedimento all'esame e quelle relative alle autorità nazionali competenti ai controlli doganali.

Per evitare fraintendimenti da parte delle amministrazioni o degli operatori interessati – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa - in luogo dell'aggettivo "regionale", è utilizzato il termine "transnazionale" con riferimento alla cooperazione regionale rafforzata, di cui all'articolo 11 del regolamento.

L'articolo 2, pertanto, riporta le seguenti definizioni:

- a) **elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale:** l'elenco previsto dall'articolo 4 del regolamento progressivamente aggiornato dalla Commissione europea;
- b) **punto di entrata:** il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
- c) **posti di ispezione frontaliere:** posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da Paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In Italia sono gli uffici periferici del Ministero della salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i suddetti controlli;
- d) **specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale:** specie esotiche invasive incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per le quali l'Autorità nazionale competente ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento;
- e) **impianto:** istituto o struttura presso cui è svolta attività di ricerca o di conservazione *ex situ* e sono tenuti in confinamento esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale.

Articolo 3 **(Autorità nazionale competente)**

L'articolo 3 concerne l'**Autorità nazionale competente**. In particolare, i **commi 1 e 2**, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge delega, stabiliscono che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (di seguito **Ministero**) sia l'**Autorità nazionale competente** designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento (**comma 1**). Si prevede, inoltre, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (**ISPRA**) sia l'**ente tecnico scientifico** di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'applicazione del regolamento (**comma 2**).

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'istituzione dell'ISPRA è stata prevista dall'**articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008** in conseguenza dell'accorpamento dell'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici), dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare) e dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica). **Con il D.M. 21 maggio 2010, n. 123**, è stato adottato il regolamento recante norme concernenti la fusione dei predetti enti in un unico istituto. La legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", in vigore dal 14 gennaio 2017, ha previsto che l'ISPRA risulti integrato nel Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte anche le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il Sistema svolge le funzioni elencate nell'art. 3 della legge, garantendo l'applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), come disciplinati dall'art. 9.

Il **comma 3** dell'articolo 3 elenca le competenze attribuite al Ministero (in quanto Autorità nazionale competente). Esse consistono nel:

- a) partecipare al Comitato di cui all'articolo 27 del regolamento, che assiste la Commissione nell'attuazione del medesimo regolamento, il quale, a sua volta, nell'espletamento delle sue funzioni, può essere assistito dal *forum* scientifico di cui all'art. 28 del regolamento.

- Qualora sia necessario in ragione della materia da trattare, il Ministero può essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni;
- b) designare i rappresentanti al citato *forum* scientifico di cui all'articolo 28 del regolamento che formula pareri in merito alle questioni scientifiche relative all'applicazione del medesimo regolamento; .
 - c) curare i rapporti con la Commissione europea per le attività richieste dall'esecuzione del regolamento;
 - d) promuovere le attività di cooperazione transnazionale previste dall'articolo 11 del regolamento;
 - e) coordinare ed indirizzare le attività poste in essere da ISPRA, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per dare esecuzione al regolamento e al decreto in esame;
 - f) assistere le Autorità competenti nella scelta della destinazione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale sequestrati;
 - g) provvedere al coordinamento ed alla cooperazione con gli altri Stati membri e con gli Stati terzi interessati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento, informando il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, il **comma 4 dell'articolo 3** prevede che, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal provvedimento in esame, il Ministero dell'ambiente (e della tutela del territorio e del mare) possa avvalersi del supporto del Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare (*rectius* **Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare**) dell'**Arma dei Carabinieri**, ai sensi dell'articolo 174-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), introdotto dall'articolo 8, comma 2, lettera *c*) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, decreto con il quale – come noto - sono state adottate disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e, in particolare, è stato disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni dello Stato.

Articolo 4

(Coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi)

L'articolo 4 contiene le disposizioni di coordinamento con le norme dell'ordinamento vigenti in materia di organizzazione **dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi**, rilevanti ai fini dell'esecuzione del regolamento.

In particolare, esso fa riferimento alle disposizioni relative al "**Punto di entrata**", cioè il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci ufficialmente riconosciute, ed al "**Posto di ispezione frontiera**", vale a dire il posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea.

Ai sensi del suddetto articolo, nello specifico, si prevede che **i posti di ispezione frontiera effettuino i controlli ufficiali** di competenza necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale ai sensi del **decreto legislativo n. 93 del 1993** (che reca l'attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea), della [decisione 97/794/CE](#) (recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi), del decreto legislativo n. 80 del 2000 (recante l'attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi), del [regolamento \(CE\) n. 282/2004](#) (che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità) e del [regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontiera della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi).

Articolo 5

(Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale)

L'articolo 5 disciplina l'istituzione dell'elenco delle **specie esotiche invasive di rilevanza nazionale**, in linea con quanto previsto **all'articolo 12** del regolamento, che prevede che ciascuno Stato membro **possa istituire** un elenco nazionale, comunicando, in tal caso, alla Commissione e agli altri Stati membri le specie considerate esotiche invasive di rilevanza nazionale e le relative misure applicate.

Tale elenco, ai sensi del **comma 1** dell'art. 5, è quindi **adottato** con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e **successivamente aggiornato**, sulla base delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 18 del provvedimento in esame. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono il monitoraggio del territorio e delle acque (interne e marine territoriali) e raccolgono i dati relativi alle specie esotiche invasive presenti nel Paese, sia di rilevanza unionale che nazionale. Pertanto, il medesimo articolo 5, al **comma 2**, stabilisce che regioni e province autonome possano richiedere al Ministero l'inserimento di ulteriori specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, fornendo, a tal fine, le informazioni scientifiche necessarie.

Il decreto con il quale sarà adottato l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, nonché i successivi decreti di aggiornamento, saranno notificati, allo stadio di progetto, alla Commissione europea, ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/1535](#) sulle notifiche tecniche.

Articolo 6 **(Divieti)**

L'articolo 6, vieta - fatto salvo quanto previsto ai titoli III e IV del presente provvedimento - che gli esemplari delle **specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale** (come definite all'art. 3 del regolamento) possano essere:

- h) **introdotti** o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
- i) **detenuti**, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o eradicazione disposte ai sensi dello schema di decreto in esame;
- j) **allevati** o **coltivati**, anche in confinamento;
- k) d) **trasportati** o fatti trasportare, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o eradicazione disposte ai sensi del presente provvedimento;
- f) **venduti** o immessi sul mercato;
- l) **utilizzati**, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
- g) posti in condizione di **riprodursi** o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
- h) **rilasciati** nell'ambiente.

Articolo 7 *(Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive)*

L'articolo 7 si riferisce al “**Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive**”.

L'articolo 13 del regolamento prevede infatti che, **entro 18 mesi dall'adozione** dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, gli Stati membri devono svolgere un'analisi approfondita dei **vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale** sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio nonché nelle acque marine, ed identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati. . .

A tale attività deve far seguito, entro tre anni dall'adozione dell'elenco dell'Unione, l'adozione di un unico piano d'azione oppure di una serie di piani d'azione per trattare i vettori prioritari individuati.

L'articolo 7, pertanto, stabilisce che sia il Ministero dell'ambiente (Autorità nazionale competente), con il supporto tecnico dell'ISPRA e in **collaborazione con i Ministeri interessati**, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (dopo 18 mesi dall'adozione del suddetto elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale), ad identificare i **vettori** che richiedono le menzionate azioni, nel rispetto dei termini e dei contenuti previsti all'articolo 13 del regolamento europeo (**comma 1**).

Il medesimo articolo 7 prevede, al **comma 2**, che, entro tre anni dall'adozione del citato elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (successivamente all'identificazione dei vettori), l'ISPRA elabori **uno o più piani d'azione**, come richiesto dal regolamento, che devono essere poi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **sentiti i Ministeri interessati** e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per “trattare” (con un termine che appare, forse, più appropriato la relazione illustrativa utilizza il verbo “disciplinare”) i vettori che richiedono le azioni prioritarie richiamate all'art. 13 del regolamento europeo.

La relazione illustrativa ricorda che il predetto piano può essere aggiornato con nuove misure o aggiornato secondo le risultanze del monitoraggio svolto dal sistema di sorveglianza: in ogni caso, esso è **sottoposto a revisione almeno ogni sei anni**.

Al riguardo, si osserva che appare opportuno specificare nel testo le modalità con le quali debba avvenire la suddetta “collaborazione” tra i citati soggetti istituzionali, precisando quali siano i “Ministeri interessati” nell’identificazione dei vettori di cui al comma 1 dell’art. 7 e nell’adozione del Piano d’azione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

L'articolo 7 dispone, inoltre, al **comma 3**, che il Ministero dell’ambiente (Autorità nazionale competente) curi la **trasmissione alla Commissione europea** del piano d'azione, nonché il coordinamento con gli Stati membri, secondo quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.

In attuazione di quanto disposto all’articolo 26 del regolamento, poi, l'articolo 7 stabilisce, al **comma 4**, che il medesimo Ministero assicuri la **partecipazione del pubblico all’elaborazione**, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive.

Articolo 8 *(Istruttoria per rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del Regolamento)*

L'articolo 8 regola l'istruttoria per il rilascio dei permessi in deroga ai divieti indicati all'articolo 6 del provvedimento in esame; la deroga è ammessa previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 8 del regolamento, sentite le regioni e le province autonome interessate.

Il predetto articolo 8 del regolamento – come ci ricorda la relazione illustrativa - prevede:

- che gli Stati membri instaurino un regime di autorizzazione, in deroga alle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g) del medesimo [regolamento \(UE\) n. 1143/2014](#), che abiliti gli **istituti** a svolgere **attività di ricerca o conservazione *ex situ*** in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
- che gli Stati membri possano includere nel regime di autorizzazione anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico, qualora l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana;
- le condizioni per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione in deroga (con particolare riferimento al confinamento degli esemplari).

Lo stesso articolo 8 dello schema di decreto in esame, inoltre - come rileva la relazione illustrativa – attua l'articolo 12 del regolamento (*Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale*), che prevede che **l'autorizzazione in deroga** di cui all'articolo 8 del regolamento possa essere concessa **anche per le specie esotiche invasive di rilevanza nazionale**.

Nello specifico, il **comma 1** dell'articolo 8 stabilisce che sia **il Ministero** a rilasciare i permessi in deroga.

Il **comma 2** prevede che la richiesta debba essere presentata al medesimo Ministero, utilizzando il modulo e secondo la procedura pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero. Alla predetta richiesta in deroga devono essere allegati i documenti e le informazioni indicati nel citato modulo. In caso di richiesta di permesso di trasporto sono altresì indicati, laddove necessario, i punti di sosta nonché di destinazione temporanea degli esemplari in caso di eventi che interrompano il viaggio o lo rendano incompatibile con il benessere degli animali.

Le informazioni da fornire, mutuata dall'articolo 8 del regolamento contenute nel modulo del regolamento di richiesta sono relative:

- agli estremi del richiedente;
- ai motivi della richiesta (importazione; transito; detenzione; allevamento; trasporto; uso o scambio; produzione, accrescimento o coltura);
- agli scopi della richiesta (ricerca; conservazione *ex situ*; produzione scientifica e conseguente uso medico);
- alla descrizione sintetica delle attività per cui si richiede l'autorizzazione;
- alla specie per cui si richiede l'autorizzazione (nome scientifico e nome comune);
- alla descrizione della specie e codice NC di cui al [regolamento \(CEE\) n. 2658/87](#);
- al numero o volume/massa netta degli esemplari interessati dal progetto;
- alle indicazioni della capacità massima della struttura di confinamento;
- alla descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale deve essere tenuta e manipolata;
- ad informazioni relative al personale che conduce le attività in confinamento, allegando *curricula* sintetici;
- alla descrizione dettagliata delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto della specie eventualmente necessario sia effettuato in condizione che ne escludano la fuoriuscita;
- alla descrizione dettagliata, solo nel caso di specie invasiva animale, del sistema di marcatura o del metodo di riconoscimento individuale adottati;
- ad una valutazione dei rischi di fuoriuscita della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è stata richiesta l'autorizzazione (con informazioni sull'area geografica interessata, con particolare riferimento ad eventuali aree protette, SIC, ZPS presenti nell'area);
- ad una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare;
- ad una descrizione del sistema di sorveglianza continuo previsto;

- ad una descrizione del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione; il piano deve essere allegato alla richiesta.

Il comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che, insieme alla richiesta di permesso, il richiedente fornisca la prova del pagamento della **tariffa** di cui all'articolo 29 dello schema di decreto in esame.

I commi da 4 a 6 stabiliscono **la procedura della valutazione della richiesta**.

In particolare, il **comma 4** stabilisce che il Ministero effettui la valutazione della richiesta e della documentazione allegata, al fine di verificare la conformità a quanto previsto dal regolamento e disponga apposita ispezione dell'impianto, al fine di accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. Per tale ispezione il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e degli uffici competenti della regione o provincia autonoma territorialmente competente e dell'ispezione è redatto apposito verbale ai fini del rilascio del permesso.

Il comma 5 prevede che il Ministero si avvalga del **supporto tecnico dell'ISPRA** in ogni fase della valutazione dell'istanza.

Il comma 6 stabilisce che, nel caso in cui l'istruttoria accerti che il richiedente non è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero dia notizia dell'esito negativo dell'istanza nelle forme stabilite dalla legge **n. 241 del 1990** (che reca norme in materia di **procedimento amministrativo** e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Al riguardo, appare opportuno che si indichino specificamente le disposizioni della legge n. 241 del 1990 cui far riferimento.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 10-bis della predetta legge disciplina la comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza ai presentatori della stessa, prima della formale adozione di un provvedimento negativo da parte dell'autorità competente.

Articolo 9

(Rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del Regolamento)

L'articolo 9 – come ci riferisce la relazione illustrativa – attua l'articolo 8 del regolamento e stabilisce la procedura relativa alla **conclusione positiva dell'istruttoria**.

Il **comma 1**, prevede che sia il Ministero (Autorità nazionale competente) a rilasciare il permesso ed il documento che funge da prova previsto all'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento.

L'articolo 8 del regolamento, inoltre, prevede che laddove l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana, gli Stati membri possano includere nel regime di autorizzazione anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico. Si prevede pertanto, che nel caso di tali richieste di produzione scientifica per uso medico, i permessi siano rilasciati, previo parere positivo del Ministero della salute, dal quale deve risultare indispensabile l'utilizzo di detti prodotti ai fini della salute umana e che per la produzione di essi non sia possibile l'utilizzo di altre specie.

Il **comma 2** stabilisce che detto **permesso** venga adottato con **decreto** del Direttore generale per la protezione della natura e del mare (del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e ne definisce il seguente contenuto minimo:

- a) un numero progressivo di identificazione;
- b) i dati identificativi del titolare del permesso;
- c) il nome comune e il nome scientifico e gli eventuali sinonimi, della specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale oggetto del permesso;
- d) i codici della nomenclatura combinata di cui al citato [regolamento \(CEE\) n. 2658/87](#);
- e) il numero o il volume degli esemplari oggetto del permesso, con l'indicazione dell'eventuale marcatura o del sistema di individuazione adottato;
- f) i motivi del permesso;
- g) la descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuga, fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale deve essere tenuta e manipolata e delle misure volte a

garantire che qualsiasi trasporto della specie eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita;

- h) una valutazione dei rischi di fuoriuscita della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnata da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare;
- i) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione;
- l) l'approvazione del piano d'emergenza,
- m) la durata dell'autorizzazione.

Il comma 3 dell'articolo 9 prevede che il permesso possa contenere prescrizioni relative all'esercizio dell'attività autorizzata.

Il comma 4 stabilisce che il Ministero renda disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **le informazioni** richieste all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento.

Articolo 10
*(Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste
all'articolo 9 del Regolamento)*

L'articolo 10 del provvedimento in esame regola l'istruttoria per il rilascio delle **autorizzazioni** previste all'articolo 9 del regolamento (mantenendo la medesima denominazione nell'articolo in commento e in quello successivo, mentre - come appena visto - gli articoli 8 e 9 dello schema di decreto in esame qualificano quali "permessi" i provvedimenti dell'Autorità nazionale competente che fanno riferimento all'art. 8 del regolamento, rubricato anch'esso "autorizzazioni").

L'art. 9 del regolamento prevede che, in casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni che consentano a istituti di svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, previa autorizzazione della Commissione europea.

Nello specifico, il **comma 1** dell'articolo 10 prevede che il Ministero, sentite le regioni o le province autonome interessate, rilasci un'autorizzazione in deroga ai divieti previsti dall'articolo 6 del provvedimento in esame, **dopo aver verificato la sussistenza dei motivi di interesse generale imperativo**, compresi quelli di natura sociale o economica, e del possesso dei requisiti previsti all'articolo 9 del regolamento (compresa l'autorizzazione della Commissione europea).

Il **comma 2** del medesimo art. 10 prevede che la richiesta sia presentata al "Ministero competente" secondo le modalità e la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2 e 3 dello schema di decreto legislativo in esame.

Al riguardo, si osserva che la dicitura "Ministero competente", presente al comma 2 dell'articolo 10, andrebbe chiarita, in quanto, ove riferita al medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (come sembrerebbe dal contesto), sinora denominato semplicemente "Ministero", l'uso di una diversa denominazione potrebbe ingenerare confusione a livello interpretativo.

Il **comma 3** dispone che il Ministero valuti la richiesta seguendo la procedura stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 5 dello schema in esame,

avvalendosi, in ogni fase del procedimento, del supporto tecnico dell'ISPRA.

Il **comma 4** stabilisce che, in caso di valutazione positiva della richiesta, il Ministero (in qualità di Autorità nazionale competente) presenti la domanda di autorizzazione alla Commissione europea, secondo la procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento.

Il **comma 5** è relativo all'esito negativo della richiesta, che può verificarsi nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'istruttoria accerti l'insussistenza dei motivi di interesse generale imperativo;
- b) nel caso in cui il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti all'articolo 9 del regolamento (sembrerebbe che ci si riferisca, in particolare, alla autorizzazione agli istituti rilasciate dagli Stati membri in casi eccezionali);
- c) nel caso in cui la Commissione europea rigetti la domanda di autorizzazione.

La comunicazione al richiedente dell'esito negativo – prosegue il comma 5 - è effettuata nelle forme stabilite dalla legge n. 241 del 1990.

Al riguardo, in relazione al comma 5 dell'articolo 10, che fa riferimento sic et simpliciter alla legge n. 241 del 1990, si rimanda alle considerazioni già espresse in relazione all'art. 8, comma 6 del presente provvedimento.

Articolo 11
*(Rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9
del Regolamento)*

L'articolo 11 è relativo al **rilascio delle autorizzazioni** previste al citato articolo 9 del regolamento, stabilendo la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria.

In particolare, **il comma 1** prevede che il Ministero rilasci l'autorizzazione prevista all'articolo 9 del regolamento e il documento che funge da prova previsto all'articolo 8, paragrafo 6 del medesimo regolamento solo dopo aver acquisito l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea.

Il comma 2 è relativo alla forma ed al contenuto dell'autorizzazione che deve essere rilasciata con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la protezione della natura e del mare (denominazione che appare più precisa di quella utilizzata all'art. 9, comma 2, riferita alla medesima figura dirigenziale). Essa deve contenere le informazioni previste al citato articolo 9, comma 2, dello schema di decreto in esame, nonché tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea e le eventuali prescrizioni del Ministero relative all'esercizio dell'attività autorizzata.

Il comma 3 prevede che il Ministero renda disponibili, nel suo sito istituzionale, le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 12

(Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati)

L'articolo 12 è relativo al **registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive** di rilevanza unionale e nazionale e agli obblighi dei soggetti autorizzati o a cui sono stati rilasciati permessi ai sensi del provvedimento in esame.

In particolare, il **comma 1** prevede che, fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento, i predetti soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni sono tenuti a:

a) comunicare al Ministero ogni variazione delle informazioni fornite nella richiesta di permesso o di autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento;

b) comunicare al medesimo Ministero ed agli uffici delle regioni o delle province autonome competenti per territorio l'eventuale attivazione del piano di emergenza di cui all'articolo 8 (paragrafo 2, lettera f)) del regolamento ed all'articolo 9, comma 2, lettera i), dello schema di decreto all'esame;

c) conservare i documenti relativi agli esemplari di specie esotiche invasive detenuti, oltre al

permesso, all'autorizzazione o al documento che funge da prova (di cui all'art. 8, paragrafo 6 del regolamento), sino al termine della detenzione degli esemplari;

d) tenere il registro di detenzione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale.

Il **comma 2** stabilisce che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, siano definiti contenuto, formato e modalità di compilazione del registro di detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui sopra (senza indicare un termine entro il quale tale decreto debba essere adottato).

Articolo 13 *(Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati)*

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di **accessi ed ispezioni** agli impianti autorizzati, attuando quanto disposto all'articolo 8, paragrafi 5 e 8, del regolamento.

I suddetti **paragrafi 5 e 8 dell'art. 8** del regolamento riportano quanto segue:

"**5.** Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, su base temporanea o permanente, qualora si verifichino eventi impreveduti che abbiano effetti negativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati. Qualsiasi revoca di un'autorizzazione deve essere giustificata in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano insufficienti, in base al principio di precauzione e tenendo debito conto delle norme amministrative nazionali".

"**8.** Gli Stati membri assicurano l'esecuzione di ispezioni da parte delle autorità competenti al fine di garantire che gli istituti osservino le condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate".

Nello specifico, il **comma 1** dell'articolo 13 prevede che il Ministero verifichi l'adempimento degli obblighi che il regolamento, il provvedimento all'esame e le eventuali prescrizioni contenute nei permessi o nelle autorizzazioni indicate negli articoli precedenti pongono ai soggetti autorizzati.

Il comma 2 stabilisce che, presso gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, possano essere disposte le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. A tal fine, il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e della collaborazione delle regioni e delle province autonome competenti per territorio.

Il comma 3 conferisce al Ministero, in linea con quanto previsto dal regolamento (articoli 8 e 30), il potere di sospensione o di revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni del permesso, dell'autorizzazione o di quelle previste dal regolamento o dallo schema di decreto all'esame, fermi restando l'applicazione delle **norme sanzionatorie** di cui all'articolo 25 del provvedimento in esame e gli obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria. •

Il Ministero dunque procede - nei casi di inosservanza sopra richiamati - secondo la gravità della violazione:

a) alla **diffida**, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla **diffida** e alla contestuale **sospensione del permesso** o dell'autorizzazione per un tempo determinato, nel caso in cui siano accertate dalle autorità competenti situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico;

c) alla **revoca del permesso** o dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente accertate dalle autorità competenti.

Articolo 14 *(Giardini zoologici e orti botanici)*

L'articolo 14 contiene norme relative ai **giardini zoologici** ed agli **orti botanici** e stabilisce che questi debbano richiedere il **permesso** di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame per la detenzione in deroga di esemplari di specie esotiche invasive (**comma 1**).

I **giardini zoologici** – come rileva la relazione illustrativa - sono autorizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, **al comma 2** è stabilito che il medesimo Ministero, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso ad un giardino zoologico di cui all'articolo 8, possa avvalersi della documentazione già prodotta ai fini del rilascio della licenza per giardino zoologico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 73 del 2005, e, se del caso, possa effettuare ulteriori verifiche documentali *in loco*.

Articolo 15 *(Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del Regolamento)*

L'articolo 15 attua quanto disposto all'articolo 15 del regolamento, relativo ai **controlli ufficiali** necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

In particolare, **il comma 1** stabilisce che gli esemplari appartenenti alle specie (animali e vegetali) incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (attualmente – si ricorda - indicate nei regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione 2016/1141 e 2017/1263) o in quello nazionale (da adottare ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento), provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti in pacchi postali:

a) possano essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che l'importatore abbia già ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al titolo III dello

schema di decreto all'esame (articoli 8-14);

b) siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea.

Al riguardo, ai fini di una puntuale individuazione della normativa europea di riferimento, appare opportuno aggiungere, al comma 1 dell'articolo 15, gli estremi dell'atto normativo sinteticamente denominato "Codice doganale dell'Unione europea". Sembra quindi opportuno aggiungere il riferimento al [regolamento \(UE\) n. 952/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale è stato appunto istituito il codice doganale dell'Unione.

La relazione illustrativa ci ricorda che l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che, allorché il diritto dell'Unione in materia di controlli ufficiali già preveda controlli ufficiali specifici ai punti di controllo frontaliere, conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, e alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE, o ai punti di entrata, conformemente alla direttiva 2000/29/CE, per le categorie di merci di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 15, gli Stati membri demandano la responsabilità di eseguire i controlli ufficiali oggetto dell'articolo 15 alle autorità competenti incaricate di tali controlli, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 o dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE.

L'articolo 15, **al comma 2**, in considerazione di quanto sopra, prevede che:

- qualora si tratti di **specie vegetali**, gli esemplari di cui al comma 1 sono introdotti attraverso i **punti di entrata** elencati nell'allegato VIII al decreto legislativo n. 214 del 2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

- qualora si tratti di **specie animali**, gli esemplari sono introdotti attraverso i posti di ispezione frontaliere specificamente abilitati, ai sensi della [decisione della Commissione n.](#)

[2009/821/CE](#) del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES.

Il **comma 3** attua, poi – come riportato dalla relazione illustrativa - il disposto dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento relativo ai **controlli ufficiali** svolti dalle autorità competenti di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 15 dello schema di decreto in esame, finalizzati alla verifica delle seguenti condizioni, tra esse alternative:

- che gli esemplari siano accompagnati dal permesso o dall'autorizzazione valida e dal documento che funge da prova, di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento ed al Titolo III dello schema di decreto in esame (articoli 8-14);
- che gli esemplari appartengano a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

Il comma 3 fa salvo, inoltre, **quanto previsto** dal citato **decreto legislativo n. 214 del 2005**, relativo ai punti di entrata, dal **decreto legislativo n. 93 del 1993** (in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea) e dal **decreto legislativo n. 80 del 2000** (in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi).

Il **comma 4** dell'articolo 15 del provvedimento in esame stabilisce che i controlli documentali, dell'identità e le eventuali ispezioni fisiche devono essere espletati, unitamente alle formalità doganali necessarie, presso il punto di entrata presidiato o il posto di ispezione frontaliere, secondo i principi dello **sportello unico doganale**, istituito all'articolo 4, comma 57 della legge n. 350 del 2003, e le disposizioni di cui al **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242** (recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed

esportazione) e al **decreto legislativo n. 169 del 2016** (che, all'articolo 20, ha ampliato la competenza del suddetto sportello unico doganale).

Infine, al **comma 5**, è previsto che gli **oneri** necessari per l'effettuazione dei controlli siano posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in Dogana e che per i controlli sui **vegetali** si applichino **le tariffe** e le disposizioni di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005 (in materia di tariffa fitosanitaria), mentre per i controlli sugli **animali** si applichino le tariffe fissate dal decreto legislativo n. 194 del 2008 (recante la disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali).

Articolo 16 **(Obblighi degli importatori)**

L'articolo 16 reca disposizioni sugli **obblighi degli importatori**, disciplinando la procedura relativa alle formalità da espletarsi presso i punti di entrata, i posti di ispezione frontaliere e le dogane e gli obblighi a carico degli importatori.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che le formalità presso i punti di entrata ed i posti di ispezione frontaliere sono espletate congiuntamente alle formalità necessarie per l'immissione in libera pratica o per l'assoggettamento a uno dei regimi speciali (transito, deposito, uso particolare o perfezionamento) di cui all'articolo 210 del citato [regolamento \(UE\) 952/2013](#) che istituisce il Codice doganale dell'Unione europea.

I **commi 2 e 3** prescrivono gli adempimenti a carico degli importatori o dei loro rappresentanti in dogana.

Nello specifico, il **comma 2** prevede che gli importatori e i loro rappresentanti assicurino che, per le spedizioni integralmente o parzialmente costituite da esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento, o di cui all'articolo 5 del presente provvedimento, su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento ai regimi doganali di cui sopra vi sia il riferimento alla composizione della spedizione e, in particolare, che:

- a) per il riferimento alla specie iscritta nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento (delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale) o di cui all'art. 5 del presente schema di decreto (delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale) al quale appartengono gli esemplari siano utilizzati i codici della "tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)";
- b) sia indicato il numero del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del presente decreto.

Il **comma 3** dell'articolo 16, poi, dispone che gli importatori o i loro rappresentanti notifichino preventivamente, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa dell'Unione europea o nazionale (non meglio specificata), all'ufficio delle dogane e alle autorità competenti, di cui all'articolo 15, comma 2 del presente schema di decreto, l'imminente arrivo delle spedizioni contenenti gli esemplari appartenenti alle specie iscritte negli elenchi di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

Il **comma 4** dell'art. 16 è relativo agli adempimenti svolti dai Servizi fitosanitari regionali.

Esso prevede, nello specifico, che nelle more della completa realizzazione della certificazione elettronica, le autorità preposte ai controlli fitosanitari provvedano ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito di ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.

Articolo 17 *(Misure ufficiali all'importazione)*

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di **misure ufficiali all'importazione**, in attuazione – come ricorda la relazione illustrativa – di quanto disposto all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento.

In particolare, il **comma 1**, prevede che **le autorità competenti** di cui all'articolo 15, comma 2 del presente schema di decreto:

- a) **autorizzino** l'introduzione degli esemplari nel territorio della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal regolamento e dal presente schema di decreto siano soddisfatte, rilasciando l'apposito documento veterinario comune di entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorità dogale competente, per il completamento dei relativi adempimenti;
- b) **respingano**, oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimano o distruggano gli esemplari, applicando le misure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 214 del 2005 (recante misure ufficiali all'importazione), dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 93 del 1993 (recante misure da parte dei veterinari responsabili del posto d'ispezione frontaliero) o dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 80 del 2000 (recante misure sanitarie cautelari).

Il **comma 2** dell'art. 17 stabilisce che, nel caso in cui, nel corso del controllo doganale sia accertata la non conformità al regolamento o al provvedimento in esame, la dogana competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite le autorità di cui all'articolo 15, comma 2 del presente schema di decreto, sequestra le merci o ne dispone il respingimento all'estero. Delle predette misure è informato il Ministero.

Il **comma 3**, infine, prevede che **le spese** relative alle misure di cui all'articolo in commento siano a carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli esemplari o del suo rappresentante.

Articolo 18 **(Sistema di sorveglianza)**

L'articolo 18 è relativo al **sistema di sorveglianza**, attuando – come riportato dalla relazione illustrativa - quanto disposto **all'articolo 14 del regolamento** e all'articolo 3, comma 4, della legge delega (in quest'ultimo caso, con riferimento all'invarianza degli oneri a carico delle amministrazioni interessate dallo schema di decreto, che provvedono agli adempimenti previsti dallo stesso nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente).

Il regolamento, all'art. 14, stabilisce che **il sistema di -sorveglianza** debba avere le seguenti caratteristiche:

- a) coprire il territorio degli Stati membri, ivi comprese le acque marine territoriali, al fine di determinare la presenza e la distribuzione di nuove specie esotiche invasive di rilevanza unionale nonché di quelle già insediate;
- b) essere abbastanza **dinamico** da rilevare rapidamente la comparsa nell'ambiente del territorio o parte del territorio di uno Stato membro di qualunque specie esotica invasiva di rilevanza unionale la cui presenza non era fino a quel momento nota;
- c) fondarsi sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali, essere compatibile con le stesse, evitare duplicazioni, utilizzare le informazioni fornite dai sistemi di sorveglianza e monitoraggio vigenti previsti all'articolo 11 della [direttiva 92/43/CEE](#) (con riferimento alla conservazione delle specie e degli *habitat* naturali), all'articolo 8 della [direttiva 2000/60/CE](#) (in relazione al monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) e all'articolo 11 della [direttiva 2008/56/CE](#) (che prevede i programmi di monitoraggio delle acque marine);
- d) tenere conto, per quanto possibile, delle caratteristiche e dell'impatto transfrontaliero rilevanti.

L'articolo 18 dispone, quindi, al **comma 1** che presso il Ministero sia istituito il **sistema di sorveglianza** degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale. Esso ha la finalità di assicurare il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque

marine territoriali, al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale (**comma 2**).

Il **comma 3** stabilisce che il sistema di sorveglianza sia coordinato dal Ministero, con il supporto dell'ISPRA. Il monitoraggio è condotto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che si avvalgono delle strutture già deputate all'attuazione dei citati articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, sempre come previsto con il supporto tecnico dell'ISPRA (**comma 4**).

Il medesimo comma 4, inoltre, specifica che il monitoraggio è finalizzato a:

- a) rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione di specie esotiche invasive, nonché i vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono;
- b) individuare le misure più opportune di eradicazione rapida;
- c) individuare le misure di gestione più opportune;
- d) verificare l'efficacia delle misure di eradicazione rapida e di gestione nonché del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive.

Il **comma 5** dell'art. 18 stabilisce che il Ministero rediga (senza che venga indicato un termine per tale adempimento) con il supporto dell'ISPRA e sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, **linee guida** contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei **programmi di monitoraggio regionali**, al fine di produrre dati standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione rapida o di gestione previste dal regolamento.

Il **comma 6** prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettano, ogni dodici mesi, al Ministero **i dati e le informazioni** raccolte.

Il **comma 7** stabilisce che il Ministero provveda alle notifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 5 del regolamento (quando sussiste il rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza unionale si diffonda in un altro Stato membro), in base ai dati e alle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza: delle notifiche è informato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 8** dell'art. 18, infine, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio, possano formulare, con il supporto dell'ISPRA, al Ministero:

a) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco dell'Unione, complete della valutazione dei rischi di cui all'articolo 5 del regolamento;

b) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco nazionale;

c) proposte per la elaborazione del piano d'azione per trattare i vettori prioritari di cui all'articolo 7 del presente schema di decreto;

d) proposte di misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, nelle acque interne e marine territoriali.

Articolo 19 *(Rilevamento precoce ed eradicazione rapida)*

L'articolo 19 regola il **rilevamento precoce** e **l'eradicazione rapida**, in attuazione di

quanto disposto, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del regolamento.

Esso stabilisce la procedura che il Ministero e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate devono seguire in caso di rilevamento precoce e di successiva eradicazione rapida, ripartendo tra i predetti soggetti competenze e compiti.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate comunichino, senza indugio, al Ministero e all'ISPRA il rilevamento il precoce:

a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso;

b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione.

Il **comma 2** dell'art. 19 prevede che il Ministero effettui la **notifica** alla Commissione

europea prevista all'articolo 16 del regolamento ed informi le altre regioni o le province autonome di Trento e Bolzano dell'avvenuto rilevamento.

Esso inoltre – come rilevato dalla relazione tecnica – in linea con quanto previsto all'articolo 17 del regolamento in materia di **eradicazione rapida** nella fase iniziale dell'invasione, prevede che il Ministero, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20 in materia di deroghe all'obbligo di eradicazione, senza indugio e comunque entro tre mesi dalla comunicazione, disponga le appropriate misure di eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le regioni e le province autonome interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in ragione dei potenziati effetti sulla salute umana o sul patrimonio agrotecnico).

Tali misure di eradicazione rapida sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (che reca appunto il regolamento relativo alla

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Il comma 3 stabilisce che le regioni e le province autonome interessate, e **le aree protette nazionali**:

- a) applicano le misure di eradicazione rapida (disposte dal Ministero) con il supporto dell'ISPRA, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere la loro attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati;
- b) assicurano l'eliminazione completa e permanente della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente;
- c) informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonché ai risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento agli organismi di gestione delle aree protette nazionali, laddove il comma 3 attribuisce taluni compiti alle aree protette medesime.

Il comma 4 stabilisce che le autorità competenti per territorio adottino i provvedimenti necessari a garantire l'accesso a fondi privati, nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di eradicazione degli esemplari della specie esotica invasiva.

Il comma 5, infine, prevede che il Ministero, con il supporto dell'ISPRA:

- a) valuti l'efficacia delle misure di eradicazione e le informazioni sull'eradicazione degli esemplari;
- b) stabilisca, sentite le regioni e le province autonome interessate, la conclusione delle misure di eradicazione;
- c) trasmetta alla Commissione europea le informazioni previste all'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento, sull'efficacia delle misure prese di eradicazione di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale (tale paragrafo del regolamento prevede che le medesime informazioni siano trasmesse anche agli altri Stati membri).

Articolo 20 *(Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida)*

L'articolo 20 disciplina le **deroghe all'obbligo di eradicazione rapida**, attuando l'art. 18 del regolamento, nel quale è previsto che gli Stati membri possano decidere, sulla base di solide prove scientifiche ed entro due mesi dal rilevamento di una specie esotica invasiva, di non applicare le misure di eradicazione qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni previste dalla norma stessa.

L'articolo 20, pertanto, stabilisce compiti e procedura da seguire in caso di richiesta della deroga prevista all'articolo 18 del regolamento.

In particolare, al **comma 1** è disposto che, nel caso ricorrano i presupposti previsti all'articolo 18 del regolamento, il Ministero possa disporre una deroga motivata all'obbligo di eradicazione rapida degli esemplari contenente idonee misure di contenimento e di gestione, al fine di evitare l'ulteriore diffusione della specie.

Al **comma 2** è stabilito che la deroga possa essere disposta dal Ministero, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale e che, in tal caso, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscano al Ministero le informazioni previste all'articolo 18 del regolamento, entro e non oltre trenta giorni dal rilevamento.

Il **comma 3** prevede che il Ministero, in caso di valutazione positiva della richiesta, da assumere entro e non oltre sessanta giorni dal rilevamento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, notificchi, senza indugio, alla Commissione europea la propria decisione, accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni stabilite all'articolo 18 del regolamento. In caso di valutazione negativa, Il Ministero dispone, invece, le misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19 del presente schema di decreto.

Il **comma 4** individua i provvedimenti che il Ministero deve adottare rispettivamente nei casi in cui la Commissione europea respinga o accolga la decisione notificata.

Nella prima ipotesi è disposta l'applicazione di misure di gestione di cui al successivo articolo 22 del presente provvedimento; nella seconda sono disposte le misure di eradicazione.

Il **comma 5** stabilisce che il Ministero informi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in merito alle comunicazioni intercorse con la Commissione europea.

Articolo 21 *(Misure di emergenza)*

L'articolo 21 attua quanto disposto all'articolo 10 del regolamento ed attribuisce al Ministero la competenza all'adozione delle **misure di emergenza** prevista dal menzionato articolo, nonché l'adempimento degli oneri di comunicazione in esso previsti.

In particolare, il Ministero può adottare, sentiti i Ministeri della salute e delle politiche agricole, misure di emergenza, sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento, nei casi previsti dalla disposizione in commento (**comma 1**).

Le predette misure sono adottate dal Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare (**comma 2**). Il Ministero notifica alla Commissione e agli Stati membri le misure introdotte di cui sopra e le prove a sostegno e cura gli adempimenti previsti dal regolamento.

Articolo 22 **(Misure di gestione)**

L'articolo 22, in linea con quanto stabilito dall'articolo 19 del regolamento, prevede che gli Stati membri predispongano **misure di gestione** efficaci per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati e sulla salute umana o sull'economia. Le misure di gestione – rileva la relazione illustrativa - sono applicabili anche alle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, stando quanto disposto all'articolo 12 del regolamento.

L' articolo 22, pertanto, stabilisce - al **comma 1** - che le **misure di gestione** siano disposte con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro delle politiche agricole, il Ministro della salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, entro 18 mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale.

Il comma 2 dell'art. 22 dispone in merito alla possibile determinazione degli interventi di **ripristino degli ecosistemi danneggiati**. Si prevede, quindi, che le misure di gestione rispettino i parametri stabiliti dall'art. 19 del regolamento e, se del caso, stabiliscano gli interventi di ripristino degli ecosistemi danneggiati di cui al successivo art. 23 del provvedimento in esame.

Il comma 3 attua quanto disposto dall'articolo 26 del regolamento e stabilisce che il Ministero assicuri la **partecipazione del pubblico all'elaborazione**, alla modifica ed al

riesame delle misure di gestione, secondo le modalità di cui all'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, commi da 1-*bis* a 1-*septies* (per il contenuto delle predette disposizioni si rimanda a quanto già illustrato in relazione all'art. 7, comma 4 del presente schema di decreto).

Il comma 4 stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applichino le misure di cui al comma 1 con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni o di soggetti privati. Dell'applicazione delle misure e dei risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari deve essere informato il Ministero.

Il **comma 5** dell'art. 22, infine, prevede che le autorità competenti per territorio adottino i provvedimenti necessari a garantire **l'accesso a fondi privati** nel caso in cui sia richiesto nell'ambito delle misure di gestione.

Articolo 23 *(Ripristino degli ecosistemi danneggiati)*

L'articolo 23 attua quanto disposto all'articolo 20 del regolamento, nel quale è stabilito che gli Stati membri adottino **misure di ripristino appropriate** per favorire la ricostituzione di un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, tranne nel caso in cui un'analisi costi/benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino.

In particolare, il **comma 1**, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia **di tutela risarcitoria** contro i danni all'ambiente e composta dagli articoli da 298-*bis* a 318) affida alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano o **alle aree nazionali protette**, previo nulla osta del Ministero, l'adozione delle predette misure di ripristino.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento agli organismi di gestione delle aree protette nazionali, laddove il comma 1 attribuisce taluni compiti alle aree protette medesime.

Il **comma 2** prevede che le suddette misure di ripristino includano almeno:

- a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni causate dalla presenza di esemplari (di) specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi;
- b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.

Il **comma 3** introduce la possibilità che il Ministero, sentito l'ISPRA, autorizzi le regioni e le province autonome a non realizzare gli interventi di ripristino, a seguito dell'analisi costi/benefici, sulla base dei dati disponibili.

Articolo 24 *(Recupero dei costi)*

L'articolo 24 attua quanto disposto all'articolo 21 del regolamento e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, di cui alla citata Parte Sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce che **i costi** delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonché i costi di ripristino, **siano a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione** e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.

Articolo 25 (Sanzioni)

L'articolo 25 attua quanto disposto all'articolo 30 del regolamento e all'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge delega in materia di **sanzioni penali e amministrative** per le violazioni del regolamento.

In particolare, il **comma 1** prevede:

- alla **lettera a)** l'**arresto** fino a tre anni o l'**ammenda** da euro 10.000 a euro 150.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), e) ed h) del presente schema di decreto, in assenza dei provvedimenti autorizzativi (permessi o autorizzazioni) di cui al Titolo III dello schema di decreto all'esame, o al di fuori dell'ambito delle disposizioni transitorie (per i proprietari non commerciali e per le scorte commerciali) di cui al Titolo VIII del presente provvedimento (articoli 26 e seguenti);
- alla **lettera b)** l'**arresto** fino a tre mesi o l'**ammenda** da euro 150 a euro 3.000 per chi ostacola o impedisce l'effettuazione dei controlli previsti dal decreto all'esame;
- alla **lettera c)** l'**arresto** fino a due anni o l'**ammenda** da euro 5000 a euro 75.000 per il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III del presente provvedimento che non rispetti le prescrizioni in essi contenute relative alla detenzione o al trasporto in confinamento degli esemplari.

Il **comma 2** stabilisce che **le pene** di cui al comma 1, lettere a) e c), siano comminate congiuntamente se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste agli articoli 19, 22 e 23 del presente schema di decreto legislativo.

Il **comma 3** stabilisce che le pene di cui ai commi 1 e 2 **siano diminuite di un terzo** se la violazione è commessa **per colpa** e, inoltre, prevede la pena accessoria, in caso di condanna, della **sospensione della licenza** fino a sei mesi, qualora il fatto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Il **comma 4** introduce le **sanzioni amministrative** e prevede, salvo che il fatto costituisca reato:

- **alla lettera a)** la **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 1.000 ad euro 50.000 per chi, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate, ai sensi del Titolo III del presente provvedimento o di

quanto stabilito al Titolo VIII dello stesso, violi i divieti previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), d), f) e g) del presente schema di decreto;

- **alla lettera b) la sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 10.000 a euro 50.000 per il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III del presente provvedimento che non rispetti le prescrizioni in essi contenute, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 25;
- **alla lettera c) la sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 5.000 ad euro 50.000 per il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III del presente schema di decreto che violi gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1 del presente provvedimento (in materia di comunicazioni, conservazione dei documenti e tenuta del registro degli esemplari di specie esotiche invasive);
- **alla lettera d) la sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 150 ad euro 20.000 per chi viola l'obbligo di denuncia di cui ai successivi articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 28, comma 2 del presente schema di decreto;

*Al riguardo, appare opportuno valutare se sia congruo disporre una differenziazione - in valore assoluto e in percentuale - così elevata tra la sanzione amministrativa pecuniaria minima (150 euro) e quella massima (20.000 euro, ossia 133 volte la sanzione minima), non riscontrabile, in tali proporzioni, nelle altre fattispecie sanzionate dal medesimo art. 25. Si ricorda, a tal proposito, che la legge quadro sulle sanzioni amministrative (legge n. 689 del 1981) stabilisce in generale ("fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge") che **il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore a 10 volte il minimo** (art. 10).*

- **alla lettera e) la sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 1.000 a euro 6.000 per l'importatore o per il suo rappresentante in dogana che ometta di osservare le disposizioni di cui al Titolo IV del presente provvedimento (articoli 15-17).

Il comma 5 stabilisce che, nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4, le sanzioni amministrative **siano aumentate fino al triplo**, se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste agli articoli 19, 22, e 23 del presente schema di decreto.

Il comma 6 prevede **la confisca obbligatoria** degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione

amministrativa pecuniaria. Inoltre, stabilisce che gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo siano custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero.

Al riguardo, a fini di coordinamento tra le disposizioni del presente schema di decreto, considerato che i successivi articoli 26-28 contengono norme transitorie che permettono, a talune condizioni ivi indicate - e previa denuncia o comunicazione - il possesso di esemplari di specie esotiche invasive (art. 26), di animali da compagnia tenuti dai proprietari a scopo non commerciale (art. 27) e di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive (art. 28), appare opportuno esplicitare nel testo del comma 6 dell'art. 25 che la confisca obbligatoria ivi prevista si applica fatto salvo quanto previsto dagli articoli 26, 27 e 28 del presente provvedimento.

Il **comma 7** individua le misure che il Ministero può adottare a seguito della confisca, nel seguente ordine di priorità:

- a) il **rinvio** degli esemplari allo Stato di provenienza, se possibile;
- b) l'**affidamento** a strutture pubbliche o private, anche estere, in possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento;
- c) la **soppressione degli animali** o la distruzione dei vegetali per i quali non è stato possibile l'affidamento.

Il **comma 8** prevede che, in caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, **le spese** di rinvio allo Stato di provenienza, di mantenimento o di distruzione siano a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca e che nessun indennizzo sia **dovuto** per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame.

Il **comma 9** stabilisce che il Ministero disponga l'immediata **revoca** del permesso o dell'autorizzazione rilasciate ai sensi del Titolo III del presente provvedimento nel caso siano comminate le sanzioni penali previste dall'articolo in esame o le sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettere b) e c) del medesimo articolo 25 in commento.

Il **comma 10** prevede che, ai fini dell'**accertamento** e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste, nonché per quanto non espressamente disposto dall'articolo in esame, si applichino le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante modifiche al sistema penale), senza peraltro che siano precisate le singole disposizioni di riferimento.

Si ricorda, a tale proposito, che la citata **legge 24 novembre 1981, n. 689** (Modifiche al sistema penale) prevede che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene secondo il seguente procedimento: accertamento, contestazione-notifica al trasgressore; pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa: archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa; eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale); accoglimento dell'opposizione, anche parziale o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione); eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme. Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che essa sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13). La violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16). In caso contrario, egli può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18). Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso all'autorità giudiziaria competente (art. 22, 22-bis). In base all'art. 6 del decreto-legislativo n. 150/2011, l'autorità giudiziaria competente sulla citata opposizione è il giudice di pace a meno che, per il valore della controversia (sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro) o per la materia trattata (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; igiene degli alimenti e delle bevande; valutaria; antiriciclaggio), non sussista la competenza del tribunale. L'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito. In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l'autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26) Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per

l'esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).

Il **comma 11**, in attuazione dello specifico criterio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), della legge delega, stabilisce che **i proventi** derivanti dall'applicazione delle **sanzioni amministrative** introdotte dall'articolo in esame siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere **riassegnati**, nella misura **del 50 per cento**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché siano destinati alla attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui al presente provvedimento.

Articolo 26

(Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive)

L'articolo 26, al **comma 1**, introduce in capo ai detentori di uno o più esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale **l'obbligo di farne denuncia al Ministero entro 180 giorni**, rispettivamente, secondo i casi, dalla pubblicazione del presente schema di decreto, dalla pubblicazione dell'aggiornamento nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o, nei casi di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale dalla data di pubblicazione dei relativi decreti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il fine della disposizione – precisa la relazione illustrativa - è l'accertamento del numero e delle specie di esemplari presenti nel territorio della Repubblica, così da consentire l'adozione delle misure appropriate contemplate nei commi successivi.

Il **comma 2** dell'articolo 26, quindi, prevede che i soggetti autorizzabili, ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del regolamento, debbano richiedere, contestualmente alla denuncia, il permesso o l'autorizzazione di cui al Titolo III del presente schema di decreto. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero dispone degli esemplari con le modalità previste all'articolo 25, comma 7 del presente provvedimento (nell'ordine: rinvio degli esemplari allo Stato di provenienza; affidamento a strutture pubbliche o private; o, infine, soppressione degli animali o distruzione dei vegetali per i quali non sia stato possibile l'affidamento).

Il **comma 3** dell'art. 26 disciplina l'ipotesi in cui il detentore degli esemplari non rientri tra i soggetti autorizzabili ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del regolamento. In tal caso, viene disposta **la confisca** degli esemplari e il Ministero dispone degli stessi secondo le modalità previste dal citato articolo 25, comma 7 del presente schema di decreto.

Al **comma 4** è, infine, previsto che **non è dovuto alcun indennizzo** per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni dell'articolo in commento.

Articolo 27

(Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali)

L'articolo 27 - come anticipato - reca disposizioni transitorie per i **proprietari di animali da compagnia** tenuti per scopi non commerciali, attuando quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento.

Il **comma 1** prevede, pertanto, che i suddetti proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, possano affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private **autorizzate**, anche estere o siano autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché il possesso sia denunciato secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 1 dello schema di decreto in esame, e nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita.

Al **comma 2** è stabilito che il Ministero, basandosi sulle informazioni ricevute, possa disporre i **controlli** previsti all'articolo 13 del presente provvedimento, al fine di verificare l'impossibilità di riproduzione e di fuoriuscita.

Il **comma 3** dispone che, nel caso venga accertata la non idoneità del confinamento o si verificano riproduzioni, gli esemplari e la prole vengano confiscati e il Ministero ne disponga secondo le modalità previste al citato articolo 25, comma 7 del presente schema di decreto.

Il **comma 4** prevede che il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblichi nel proprio sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali di cui al primo comma, che illustrano, altresì, i rischi connessi alla detenzione di detti animali.

Il **comma 5** stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attuino propri **programmi di educazione e sensibilizzazione**, con particolare riferimento alle possibilità di rilevare gli animali di proprietari che non possono garantire il rispetto delle condizioni previste dallo schema di decreto. A tal fine, regioni e province autonome individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1, alle quali gli esemplari possono essere consegnati.

Al **comma 6**, infine, è previsto che **non è dovuto alcun indennizzo** per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 28 *(Disposizioni transitorie per scorte commerciali)*

L'articolo 28 attua quanto disposto all'articolo 32 del regolamento, il quale autorizza i **detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale**, acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, **a tenerli e trasportarli a scopo di vendita** o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8 del presente schema di decreto, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.

Il comma 1 dell'art. 28, oltre a prevedere quanto sopra, **estende** tale possibilità agli esemplari iscritti nell'elenco nazionale.

Il comma 2 stabilisce l'obbligo, per i detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive, di comunicare al Ministero – entro 180 giorni dall'iscrizione delle specie negli elenchi suddetti - l'inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili detenuti, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito.

Il comma 3 prevede che la vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali possano essere effettuati entro il termine di un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche invasive, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono comunicati al Ministero.

Il comma 4 prevede che il Ministero possa disporre i controlli previsti all'articolo 13 del presente schema di decreto, al fine di verificare l'impossibilità di fuoriuscita.

Il comma 5 stabilisce che, nel caso in cui la struttura o la modalità di trasporto non siano ritenute idonee, gli esemplari siano **confiscati** e il Ministero ne disponga secondo le modalità previste all'articolo 25, comma 7 del provvedimento in esame.

Il comma 6 attua quanto previsto all'articolo 32, paragrafo 3 del regolamento, in merito alle

autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del [regolamento \(CE\) n. 708/2007](#), che si intendono revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse una durata superiore.

Al **comma 7**, infine, è previsto che **non è dovuto alcun indennizzo per la soppressione** o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 29 **(Tariffe)**

L'articolo 29 introduce le **tariffe** per la copertura delle spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti e all'espletamento dei controlli presso gli impianti autorizzati.

Il **comma 1**, quindi, stabilisce che **le spese** relative alle attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 del presente schema di decreto sono a carico del richiedente, **secondo tariffe** calcolate in base al costo effettivo del servizio, **aggiornate ogni due anni**.

Prevede inoltre, al **comma 2**, che **con decreto del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio (e del mare), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro centoottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, vengano determinate dette tariffe e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle suddette attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio (**comma 3**).

La **relazione tecnica** annessa al provvedimento in esame conferma che la disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 30
(Clausola finanziaria)

L'articolo 30 reca la **clausola di invarianza della spesa**, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge delega (n. 170 del 2016).

Si dispone, quindi, che dall'attuazione del presente schema di decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedano agli adempimenti previsti dallo stesso con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.